

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

Sezione Fallimentare


Nella procedura di Sovraindebitamento n. 7/2016 RG SOVR

(FELICI Mauro)

2/18

RICORSO EX ART. 14 ter L. 3/12

STUDIO LEGALE
Avv. Giuseppe RAIMONDI
Via S. D'Acquisto n. 19
00034 Colferro (Roma)
Tel. 06-9781502 - Fax 06-97304240



Il sottoscritto Sig. [REDACTED] nato [REDACTED] ed ivi
residente in P. [REDACTED] appresentato e
difeso giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Giuseppe RAIMONDI
C.F. RMN GPP 53S02C858M con domicilio eletto presso lo stesso in 00034
Colferro Via Salvo D'Acquisto n. 19 dichiarando di voler ricevere tutte le
comunicazioni e/o notificazioni al numero di utenza telefax 06 97304240 o
all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC
giuseppe.raimondi@oav.legalmail.it

PREMESSO

che il ricorrente ha presentato innanzi l'intestato Tribunale, tramite il sottoscritto
suo difensore Avv. Giuseppe RAIMONDI, istanza di per la nomina del
professionista delegato, in luogo dell'Organismo di Composizione della Crisi, ai
fini della predisposizione di una proposta di piano del consumatore per la
composizione della crisi da sovraindebitamento;

che il Tribunale Ordinario di Velletri con provvedimento reso in data 16/03/2016,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 9 della L. 3/2012, nominava quale
professionista delegato, l'Avv. Antonio GIOVANNONI del Foro di Velletri,
con Studio in Velletri Via Virginia Vezzi n. 11;

RITENUTO

che all'esito dell'analisi effettuata dal professionista delegato non si ravvedeva la
possibilità di predisporre un accordo di ristrutturazione dei debiti contratti
dall'esponente;

che, di conseguenza il ricorrente, sempre nell'intento di non volersi sottrarre alla
estinzione delle obbligazioni in precedenza contratte ed al fine di poter soddisfare
i propri creditori, sebbene alcuni solo parzialmente ma, comunque, con rinvio al

più generale principio della "par condicio creditorum", può e vuole qui proporre, in alternativa alla originaria proposta, di procedere alla liquidazione integrale dei propri beni;

che la proposta si fonda sulle seguenti ragioni ed elementi:

• **SITUAZIONE FISCALE ED EVENTUALI CONTENZIOSI PENDENTI**

Il debitore dichiara come la situazione fiscale a suo carico alla data del 14.03.2018 risulti essere attestata per un debito complessivo di € 325.448,45 costituito da imposte e tasse non regolarizzate nel tempo.

Non risultano proposti e/o pendenti procedimenti innanzi Commissioni Tributarie o Tribunale Ordinario aventi ad oggetto impugnativa di cartelle inerenti ad imposte e/o tasse

• **ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE**

- EQUITALIA RISCOSSIONI (privilegio generale su beni mobili) € 325.448,45;
- BANCA IFIS (già BNL SPA credito chirografario) € 25.995,78 oltre ulteriori interessi alla data odierna;
- LUFIN SPA (credito ipotecario) € 14.092,62;
- [REDACTED] credito chirografario) € 3.092,63;
- [REDACTED] (credito alimentare per omesso versamento assegno di mantenimento) € 31.319,60.

• **CONTENZIOSI PENDENTI**

Il debitore dichiara di non essere parte attrice o convenuto in alcun giudizio ordinario o arbitrale di natura civile, lavoristica o amministrativa e che nessun atto di diffida e/o prodromico ad instaurazione di contenziosi sia mai stato notificato e/o ricevuto dallo stesso alla data odierna.

• **ATTI DI DISPOSIZIONE ESEGUITI NEL QUINQUENNIO**

Il debitore dichiara di non aver posto in essere alcun atto dispositivo del proprio patrimonio relativi a beni immobili, o mobili registrati nel quinquennio precedente alla domanda.

• **DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEGLI ULTIMI TRE ANNI**

Il debitore ha presentato l'ultima dichiarazione dei redditi nell'anno 2013 (periodo di imposta 2012). I redditi del debitore risultano essere esclusivamente quelli relativi a due appezzamenti di terreno allo stesso pervenuti per donazione dalla propria madre.

• **ELENCO DELLE SPESE PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA**

Il debitore è separato consensualmente dalla propria moglie ~~Simona~~ separazione omologata dal Tribunale di Velletri il 28.01.2004 con unico obbligo a carico del ricorrente di concorso al mantenimento della figlia nata dal matrimonio in ragione di € 200,00 mensili con rivalutazione ISTAT annuale.

Le spese che deve sostenere il debitore per il proprio mantenimento possono essere indicate in una media mensile di € 450,00 così costituita

- per vitto € 350,00;
- per medicine € 30,00;
- a vario titolo € 70,00

Il debitore vive in un appartamento messo a sua disposizione dal fratello a titolo gratuito e senza costi di utenze (luce-gas-acqua) assolti dal proprio germano.

• **ELENCO ESECUZIONI IN CORSO**

Il debitore dichiara di non aver in corso alla data odierna esecuzioni mobiliari immobiliari o presso terzi, né di aver rilasciato e/o sottoscritto fidejussioni, garanzie, cauzioni anche a favore di terzi.

• **ELENCO DEI BENI**

I beni di proprietà del debitore derivanti da donazione risultano essere esclusivamente i seguenti cespiti:

LOTTO n. 1

- Terreno in Comune di Segni foglio 3 p.lla 164 dal valore massimo di € 104.800,00 ed un valore minimo di € 83.840,00

LOTTO n. 2

- Terreno in Comune di Segni foglio 7 p.lla 31-33-110-230 dal valore massimo di € 136.320,00 ed un valore minimo di € 109.056,00

Il debitore non è proprietario né di beni immobili né di mobili registrati.

• **CAUSE DELL'INDEBITAMENTO**

Il ricorrente è stato per lunghi anni titolare di Ditta Individuale iscritta a far tempo dal 20.12.1999 presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 268480 e P.IVA 07299741004 Reg. Imprese n. 1055302 per l'esercizio di attività commerciale con esercizio di bar in Colleferro, P.za Piero Gobetti 17/18, attività questa, già svolta dalla propria famiglia di origine.

Malauguratamente detta attività commerciale per effetto della grave crisi economica che si abbatteva sui comparti industriali della cittadina di Colleferro (chiusura di numerose Aziende primarie quali SNIA VISCOSA Spa, ALSTOM SPA e Aziende dell'indotto) vedeva scemare, nel corso degli anni ed in modo drastico, gli incassi giornalieri tanto che i costi di gestione ordinaria non erano adeguatamente remunerati dai flussi finanziari mensili di incassi. A ciò si aggiunge come tale stato di cose abbia minato la serenità all'interno della famiglia del ricorrente costituita dalla moglie Signora [REDACTED] e dalla figlia [REDACTED] all'epoca ancora studentessa e non economicamente autonoma, tanto che l'unione coniugale entrava in crisi e si risolveva in una separazione consensuale omologata dal Tribunale di Velletri. Tale situazione divenuta irreversibile si trascinava per un lungo lasso di tempo tanto che nel giugno del 2014 l'esponente avendo accumulato una serie di obbligazioni verso fornitori, erario e locatore dell'immobile ove svolgeva l'attività (immobile dal quale era sfrattato per morosità il 03.12.2012) decideva di chiudere l'attività. Nelle condizioni della separazione era stabilito un concorso al mantenimento della figlia [REDACTED] da parte del ricorrente in ragione di € 200,00 mensili che è stato solo corrisposto in parte per i primi mesi e poi non più corrisposto, oltre le spese straordinarie al 50% anch'esse non corrisposte attesa la totale indigenza del Signor [REDACTED]

Il ricorrente ha tentato più volte nel corso degli anni di trovare nuova occupazione presso altre attività commerciali similari a quella dello stesso in precedenza svolta (bar-gelateria) come dipendente ma ciò senza utile risultato se non per alcune eccezionali occasioni in cui ha svolto attività di collaborazione per brevi periodi e con remunerazione minimale.

• **LE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE AD ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE**

Le difficoltà finanziarie del Signor [REDACTED] derivano essenzialmente dall'indebitamento contratto come piccolo esercente nella gestione del bar-gelateria da sempre svolta dalla propria famiglia di origine in Colleferro P.za Gobetti 17/18 e dallo stesso successivamente continuata.

La drastica riduzione degli incassi palesatasi a far tempo dall'anno 2010 non ha consentito di poter adempiere alle obbligazioni assunte con fornitori, locatore dell'immobile ove era svolta l'attività ed Erario atteso che i flussi finanziari dell'attività erano sempre di gran lunga inferiori ai costi fissi tanto da venir meno ogni forma di remunerazione attiva.

Val la pena di sottolineare come il debitore non abbia mai compiuto atti distrattivi o, per meglio dire, finalizzati a sottrarre risorse all'attività per uso personale impiegando, al contrario, ogni energia e ricavo per la prosecuzione dell'attività lavorativa unica sua fonte di reddito e di sostentamento della famiglia. Malauguratamente nonostante i plurimi sforzi per tentare di ripianare le esposizioni fattori di natura esterna (grave crisi economica del settore industriale della cittadina di Colleferro; riduzione costante degli incassi; aumento altrettanto costante delle spese fisse) hanno contribuito in modo irreversibile all'indebitamento.

• **LA PROPOSTA - (DEBITORIA/COSTI - PERCENTUALI DI SODDISFO)**

La situazione debitoria complessiva del Sig. [REDACTED] è quella riportata nell'elenco dei creditori innanzi dettagliatamente specificato.

Per completezza di esposizione, poi, debbono essere qui riportate ulteriori voci relative a costi connessi alla procedura e più segnatamente:

- Le spese (compensi e accessori) relative al professionista designato Avv. Antonio GIOVANNONI in € 10.000,00/12.000,00 circa;
- Le spese ed i costi per l'assistenza tecnica e legale (Geom. Erminio VARI e Avv. Giuseppe RAIMONDI) in € 5.000,00/6.000,00 circa.

A fronte dei debiti elencati e costi connessi il patrimonio immobiliare liquidabile consentirà di poter soddisfare la massa secondo le regole della "par

condicio creditorum" nel rispetto della graduazione dei privilegi e ciò secondo lo schema che segue:

CREDITORE	IMPORTO DEBITO	IMPORTO DA PAGARE	% SODDISFO
Avv. Antonio GIOVANNONI	12.000,00	12.000,00	100%
Geom. Erminio VARI	2.000,00	2.000,00	100%
Avv. Giuseppe RAIMONDI	4.000,00	4.000,00	100%
EQUITALIA RISC.	325.448,45	117.161,44	36%
[REDACTED]	31.319,50	31.319,50	100%
LUFIN SPA	14.092,62	14.092,62	100%
BANCA IFIS SPA	25.995,78	9.358,00	36%
[REDACTED]	3.092,63	1.113,34	36%
TOTALI	417.948,98	191.044,90	

• **LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - MODALITA' ED IPOTESI ALTERNATIVE**

Da quanto sin qui evidenziato è giocoforza ritenere come l'unica ipotesi percorribile per il soddisfacimento dei creditori in ragione di quanto specificato è data alla alienazione dei due cespiti immobiliari meglio individuati e descritti nel capitolo "ELENCO DEI BENI" che precede.

Le ipotesi che al riguardo possono sottoporsi sono univoche nella loro attuazione ma diverse nella loro modalità di esecuzione e di conseguenza con riflessi obiettivi nella tempistica ed effettività del realizzo:

- **IPOTESI A (VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA)**

Sussiste allo stato potenziale manifestazione di interesse all'acquisto dei due cespiti immobiliari da parte di soggetti interessati.

Tale interesse potrebbe vedere alienare i beni nella forma classica della trattativa privata ipotizzandosi un realizzo pari all'85% dei valori massimi assegnati a ciascun lotto e più segnatamente in ragione di € 200.000,00/205.000,00.

Tale modalità di realizzo comporterebbe:

- Una tempistica più breve di realizzo (mesi 12 circa);
- L'eliminazione dei costi aggiuntivi per l'espletamento della procedura di vendita nonché dell'alea di una gara competitiva;
- Certezza nelle somme da realizzarsi per effetto della trattativa (preliminare-atto pubblico).

- IPOTESI B (VENDITA COMPETITIVA)

Tale seconda ipotesi si profila con scenari diversi.

È evidente come la tipologia delle modalità di vendita impongano la fissazione del prezzo-base in ragione del valore massimo di perizia assegnato ai due cespiti e più segnatamente:

lotto n. 1 € 104.800,00

lotto n. 2 € 136.320,00

Non può sottacersi comunque come tale ipotesi di realizzo ai fini dell'acquisizione di liquidità utile alla tacitazione dei creditori comporti indiscutibilmente l'alea connessa alla vendita competitiva in ragione di eventuali tornate deserte e, di conseguenza, riduzione del prezzo base.

Va infine evidenziato come l'intera proposta si fondi esclusivamente sulla possibilità di realizzo attraverso la vendita degli unici due beni immobili di proprietà dell'esponente e che le percentuali indicate nel Piano potranno avere differente rapporto soddisfacente in ragione delle somme incassate a seguito della vendita.

Tutto ciò premesso e ritenuto il Signor [REDACTED] come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE


all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Velletri affinché voglia disporre in conformità quanto richiesto alla liquidazione di tutti i beni di esso richiedenti ai sensi dell'art. 14 ter terzo comma della L. n. 3/2012 ed a tal fine in conformità ai commi 2 e 3 del richiamato articolo.

Si allegano i seguenti documenti.

- 1) Relazione del professionista delegato;
- 2) Certificato di residenza ricorrente;
- 3) Estratto conto Agenzia Entrate e Riscossioni;
- 4) Email BNL;
- 5) Ricorso per decreto ingiuntivo LUFIN SpA e Iscrizione ipoteca giudiziale LUFIN SpA;
- 6) Ricorso per decreto ingiuntivo [REDACTED];
- 7) Visura C.C.I.A.A. Roma;
- 8) Certificazione cessazione attività;
- 9) Unico 2013 riferito anno 2012;
- 10) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
- 11) Copia donazione 15.11.2002 Notar Mandato;
- 12) Relazione tecnica di stima beni immobili;
- 13) Copia ricorso per separazione personale e omologa;
- 14) Riepilogo debiti alimentari e documenti figlia;
- 15) Certificazione Archivio Centrale dei Rischi;
- 16) Siat;
- 17) Istanza nomina organismo di composizione della crisi e provvedimento di nomina Professionista Delegato;
- 18) Comunicazioni Professionista Delegato agli uffici fiscali e creditori;

Velletri, li 18/06/18

Avv. Giuseppe RAIMONDI



DELEGA

Il Signor [REDACTED] ivi residente in
[REDACTED] informato ai sensi
dell'art. 4, 3° comma, del D. Lgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al
procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e
20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega l'Avv. Giuseppe
RAIMONDI (C.F. RMNGPP53S02C858M) a rappresentarlo e difenderlo nella
presente procedura, in ogni fase e grado, conferendo allo stesso ogni facoltà di
legge ed espressamente quella di chiamare in causa terzi, proporre domande di
garanzia e riconvenzionali, proporre appello, transigere e promuovere procedure
esecutive.


Elegge domicilio presso di lui in 00034 Colferro, Via Salvo D'Acquisto n. 19

FELICI Mauro



V.to per autentica

Avv. Giuseppe RAIMONDI





TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

Sezione Fallimentare

Liq. n. 2/18

Il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica nella persona del Giudice D.ssa Francesca Aratari,

vista la domanda di liquidazione ex art. 14-ter L.3/2012, presentata da [REDACTED] f. FLCMRA52E04C858X, con l'avv Raimondi Giuseppe,

ha emesso il seguente

DECRETO

Letto il ricorso con il quale è stata proposta la liquidazione dei beni del proponente ex art. 14 ter l. 3712, sostanzialmente rappresentati dalla piena proprietà di due terreni del valore stimato, rispettivamente di € 104.800,00-83.840,00 e di € 136.320,00-109.056,00,

ritenuta la propria competenza ex art.9, comma 1, rileva quanto segue:

- il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovra indebitamento ex art. 6, comma 2 L.3/2012 e la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 comma 2 e 3 e dell'inventario ex art. 14-ter comma 3;
- è stata allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi successivamente integrata, contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore (persona fisica) ad adempiere alle obbligazioni assunte, il resoconto sulla solvibilità del debitore (persona fisica) negli ultimi cinque anni; l'indicazione (negativa) della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- ai fini di cui all'art. 14-ter comma 5 lettera B sono state ragionevolmente indicate spese mensili per € 450,00,
- non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente né condizioni di inammissibilità ex art. 7 comma 2 lettere A e B;
- ricorrono pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies comma 2, con la nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f.

P.Q.M.

Visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies L.3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei

Nomina liquidatore avv Paolo Pistoia

Dispone che sino alla definitività del provvedimento di omologazione, da intendersi fino alla chiusura (non prevedendo la procedura da cui un provvedimento di omologazione), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore,

Dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Velletri oltreché annotati nel registro delle imprese

Ordina la trascrizione del decreto nei pubblici registri a cura del liquidatore con oneri economici a carico del proponente,

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

Fissa i limiti di cui all'art. 14-ter comma 5 lettera B in € 450,00 mensili

Dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi all'OCC ed al Giudice sulla attività liquidativa svolta.

Si comunica al proponente, all'OCC e al liquidatore nominato

Velletri, 9.10.18

Il Giudice

Dr Francesca Aratari

